

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**R O M A**

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA  
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4 COD. PROC.**

**AMM.**

Nell'interesse dei prof.ri

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>PROVINCIA</b>	<b>CLASSI DI CONCORSO</b>
Affinito	Milena	FFNMLN86T41E791K	Napoli	A028, A031, A050
Alessi	Alessia	LSSLSS79B44F830M	Caltanissetta	A048, A049
Amico	Gabriella	MCAGRL71S55H501K	Lucca	A012, A017, A019, A021
Arcella	Mario	RCLMRA80E12G813X	Roma	A001, A060
Argiolas	Agnese	RGLGNS66T57E281G	Carbonia- Iglesias	A-12, A-22, A-11
Assante	Tiziana	SSNTZN75P55F839O	Napoli	A011, A012, A-22, A- 54
Barone	Roberta Maria Ausiliatrice	BRNRRT75P58C351O	Catania	A048, A049
Bifulco	Rosario	BFLRSR65H25H931I	Napoli	A-45, A-46, A-47
Bisceglia	Adele	BSCDLA82T50F839P	Caserta	A028
Bonasia	Luca	BNSLCU89H03A662J	Bari	B022
Borghin	Laura	BRGLRA88B45B563S	Padova	A028, A050
Calice Ferrari	Raffaella	CLCRFL81R60C349B	Roma	A-12, A-22
Calvanese	Stefano	CLVSFN86R11I234Z	Caserta	A061
Capuano	Simone	CPNSMN93E18A662M	Bari	B-22
Casertano	Antonio	CSRNTN67M28B519M	Campobasso	B006
Chirico	Mario	CHRMRA62S04C485G	Torino	A037

1

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Cinquegrana	Ilenia	CNQLNI78L44H501V	Roma	AB24, AD24, AB25, AD25
Claudiani	Pamela	CLDPML78D68F839Q	Napoli	A-31, A-50, A-28
Colombo	Adriano	CLMDRN77B20A145Y	Imperia	A046
Cretella	Angelo	CRTNGL79R24B963Z	Caserta	A061
Croce	Daniele	CRCDNL87H13A717R	Salerno	A015, A031, A034, A050, A060
Cucco	Giuseppe	CCCGPP73E30C352K	Roma	A22, A12, A11
De Caro	Valentina Modesta	DCRVNT88E53L424A	Milano	A-12, A-22, A-54, A-61, A-17, A-11
De Simone	Carmela	DSMCML81R52F839E	Napoli	A026, A027, A041
De Simone	Clementina	DSMCMN87H43F839W	Napoli	A043
Esposito	Maddalena	SPSMDL90P50F839R	Salerno	B022
Faraci	Francesca	FRCFNC82R45C351S	Pisa	A060, A047, A040, A041, A037
Ferrara	Eliana	FRRLNE73P69G273S	Palermo	AC24
Ferraris	Paolo	FRRPLA83H02L669Y	Vercelli	A-01, A-08, A-16, A-17, A-37, A-54, A-60, B-14
Florio	Maddalena	FLRMDL82C45C129A	Treviso	A012
Grilli	Elena Leonor	GRLLLN67D44Z600R	Milano	B003, B012, BC02
Laratta	Giuseppina	LRTGPP76R42D122F	Napoli	A014, A017, A001
Lepera	Massimiliano	LPRMSM91H03C352Y	Catanzaro	A-11, A-12, A-13, A-22
Lualdi	Elena	LLDLNE72R56B300J	Varese	A028, A050
Lucarini	Diego	LCRDGI77H17E388H	Modena	B022
Maxia	Francesco	MXAFNC77E06E441E	Nuoro	B003, B015, PPPP
Meo	Rosa	MEORSO79P47F924H	Napoli	AB24, AC24, AB25, AC25
Merola	Maria	MRLMRA71M71B963H	Caserta	A060
Migliozzi	Gabriella	MGLGRL73C65G813A	Napoli	A-41, A-27, A-26, A-28, A-20
Nicosia	Benedetto	NCSBDT92H27I199C	Milano	A-28

2

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**PROF. GUIDO MARONE**  
**AVVOCATO**

Pacchiale	Francesca	PCCFNC70P57L736V	Venezia	A028
Pagano	Michela	PGNMHL75A44L736V	Venezia	A-28
Piccolo	Annalisa	PCCNLS84A45E932P	Napoli	A-28, A-31, A-50, ADSS
Pierno	Antonio	PRNNTN86T09F839G	Avellino	A048, A049
Postiglione	Anna	PSTNNA74S65F839M	Napoli	A048, A049
Pulice	Maria Francesca	PLCMFR79P58G317P	Vicenza	A012, A022, A019
Renda	Fausto	RNDFST80M28D423N	Sassari	A-42, A-36,A- 60,AD00,ADSS,A- 32,A-37,A-38,A-47
Restelli	Vincenzo	RSTVCN78C16F839R	Napoli	A19
Rizzello	Chiara	RZZCHR81C68F335O	Venezia	A028
Rodriquez	Annamaria	RDRNMR86T52F839I	Napoli	A-12, A-22
Romano	Claudia	RMNCLD82P42A509M	Napoli	A022, A012
Romano	Daniele	RMNDNL90A28F839J	Napoli	A048, A049
Salemme	Anna	SLMNNA85S59F839C	Napoli	A012
Salvo	Alberto	SLVLRT64S01D907N	Firenze	A029, A030, AK56
Sanelli	Luisa	SNLLSU78R65E507C	Lecco	A022
Savinelli	Paola	SVNPLA83D57H834F	Caserta	A061
Scaramuzza	Biancamaria	SCRBCM76D69F839P	Caserta	A012,A022,A018,A01 9
Sinibaldi	Cecilia	SNBCCL79R64H501I	Roma	A-28,A-50
Suriano	Cinzia	SRNCNZ79P47Z112V	Catanzaro	A-41,A-20,A-37,A- 47,A-40,A-17,B-03
Tango	Teresa	TNGTRS84S56F839I	Napoli	A-13,A-11,A-12,A-22
Torlentino	Barbara	TRLBBR81R47G273X	Palermo	A-11,A-12,A-22,A-13
Trapani	Valentina	TRPVNT91P59A984B	Imperia	A026,A027,A047,A02 0
Tufano	Giuseppina	TFNGPP74T48F839N	Napoli	A-41,A-26,A-20,A- 37,A-47,A-60

3

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Vanacore	Maria	VNCMRA92P58L845P	Napoli	A022, A011, A012, A013
Vegni	Valentina	VGNVNT76B55H501B	Viterbo	A022
Zanirato	Giulia	ZNRGLI89M48H620A	Rovigo	A-27, A-26, A-20, A-28, A-47, A-41

tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv.

Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliario in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – Pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it)

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.

**NONCHÉ CONTRO** l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per le

4

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Marche, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in persona del Direttore Generale *p.t.*, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, in persona del Direttore Generale *p.t.*

**E NEI CONFRONTI DI** Giordano Luciagloria, C.F. GRDLGL87D52E131W, residente in Gragnano (NA) alla via Roma n. 28 (CAP 80054)

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA OVVERO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A)** del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001458 del 9 ottobre 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n. M\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.00044321 del 9 ottobre 2019 e pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero), con il quale veniva disciplinata la finestra semestrale di integrazione delle graduatorie di

5

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326, come modificato dal D.M. 15 luglio 2019 n. 666, nella parte in cui non prevede quale requisito di accesso alla seconda fascia il ***diploma di laurea (magistrale e/o specialistica)***, che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso secondo quanto previsto dai DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39 e 9 febbraio 2005 n. 22, ora modificate ai sensi del nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2006 n. 19, o del ***diploma di istruzione secondaria***, che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19 (Diploma ITP), ***congiunti al possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 36 mesi***, maturati con contratti di lavoro a tempo determinato; B) del D.M. 1° giugno 2017 n. 374, comunicato agli Uffici Scolastici Territoriali con nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico prot. n. MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0025196 del 1° giugno 2017 (pubblicati sul sito istituzionale del MIUR), con il quale il Ministero resistente disciplinava e dava avvio alle operazioni di aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20; C) qualora occorra, del D.M. 15 luglio 2019 n. 666, del D.M. 11 maggio 2018 n. 784, del D.M. 23 aprile 2018 n. 335 e del D.M. 3 giugno 2015 n. 326; D) qualora occorra del Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19,

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

recante “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso; E) delle graduatorie di circolo e di istituto eventualmente approvate dalle Amministrazioni resistenti in esito alle operazioni di aggiornamento di cui al D.M. n. 1458/2019, nella parte in cui non figurano i nominativi dei ricorrenti; F) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stata respinta l’istanza di inserimento in seconda fascia presentata dai ricorrenti; G) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale, in quanto lesivo dei diritti, prerogative ed interessi dei ricorrenti, laddove preclusivo all’accesso alla seconda fascia delle suddette graduatorie.

**F A T T O**

I ricorrenti sono docenti che operano nelle scuole statali in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, essendo stati nominati quali supplenti su posti previsti nell’organico dell’Amministrazione scolastica a seguito di scorrimento della relativa graduatoria d’istituto ed avendo così potuto maturare un’anzianità di servizio pari ad almeno 36 mesi (**doc. 1**).

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Va sin d'ora rimarcato che i ricorrenti devono ritenersi abilitati all'insegnamento in quanto ***muniti di diploma di laurea*** (magistrale e/o specialistica) che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso secondo quanto previsto dai DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39 e 9 febbraio 2005 n. 22, ora modificate ai sensi del nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, o ***muniti di diploma di istruzione secondaria***, che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998 Tabella C, ora confluite nella Tabella B allegata al nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19.

Ed infatti l'ultimo ciclo del corso di specializzazione per l'insegnamento, cd. Tirocinio Formativo Attivo disciplinato dal D.M. 10 settembre 2010 n. 249, è stato bandito nell'a.a. 2014/2015, giusta D.M. 16 maggio 2014 n. 312 e, successivamente, non sono state rinnovate le attività formative, neanche a seguito della riforma delle classi concorsuali: ma sul punto si rinvia *infra*.

\* \* \* \* \*

In via preliminare, si ritiene utile rappresentare i recenti sviluppi che hanno interessato l'ordinamento di settore, con particolare riferimento alla pubblicazione del D.M. n. 92 del 8.2.2019 (**doc. 2**) avente ad oggetto disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno, il cui regime di acquisizione incide necessariamente sulla individuazione dei titoli aventi valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento; e ciò facendo leva proprio su principio giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



(ma evidentemente sovvertito nella presente vicenda), secondo il quale «*il titolo superiore di specializzazione non può prescindere da quello inferiore (abilitante al solo insegnamento)*» (cfr. Cons. Stato, ordinanze nn. 4468/2017 e 5481/2018).

L'ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno, infatti, è riservata soltanto ai docenti abilitati sulla classe di concorso ordinaria, ossia per gli insegnamenti curriculari, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.M. n. 249/2010.

Orbene, l'art. 5, co. 1 del richiamato DM 92/2019, testualmente dispone che «*In prima applicazione del presente decreto, costituisce altresì titolo di accesso alle distinte procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche se non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14 della legge 3 maggio 1999 n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione*».

Le recenti disposizioni regolamentari, pertanto, confermano il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e/o del diploma e dell'anzianità di carriera triennale, da cui non può che derivare l'inserimento nella seconda

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

fascia delle graduatorie di istituto per ovvie ragioni di ragionevolezza e di compatibilità costituzionale del sistema di reclutamento.

Diversamente opinando, l'esclusione dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto sarebbe (come è in realtà) palesemente contraddittoria rispetto alla rilevata ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno, essendo necessario in entrambi i casi il possesso dello stesso titolo legittimante.

\* \* \* \* \*

Non va dimenticato, inoltre, come a seguito di apposite iniziative giudiziali i docenti muniti del diploma di laurea magistrale e/o specialistica o muniti del diploma ITP, ancorché privi di abilitazione all'insegnamento, siano stati comunque ammessi a partecipare alla precedente tornata concorsuale ordinaria per il reclutamento del personale docente, indetta dal Ministero resistente con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 106 e 107 del 23 febbraio 2016.

Ed invero tale procedura era riservata ai docenti abilitati all'insegnamento ai sensi dell'art. 1, co. 110 della L. 13 luglio 2015 n. 107, pur tuttavia il Consiglio di Stato ha ritenuto ugualmente non infondate le doglianze proposte, riconoscendo il diritto a partecipare alle prove selettive anche in favore dei docenti muniti di diploma di laurea c.d. "nuovo ordinamento" (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018 nn. 3544, 3546 e 3705).

Da ultimo, poi, con sentenze nn. 2366 e 2368 del 22 febbraio 2019, anche codesto ecc.mo Tribunale ha accolto nel merito i ricorsi proposti da alcuni

10

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

candidati in possesso della laurea specialistica e/o magistrale nonché i ricorsi proposti da alcuni candidati in possesso del diploma ITP (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 8 agosto 2018 n. 8901) che erano stati illegittimamente esclusi dal concorso ordinario 2016, affermando come non fosse applicabile la previsione dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito indefettibile di partecipazione (art. 1, co. 110 della L. 13 luglio 2015 n. 107).

Le motivazioni spese dal Giudice amministrativo si fondano proprio sulla mancata attivazione di percorsi di formazione professionale aventi una reale ed effettiva connotazione di generalità, continuità nel tempo ed estensione a tutte le classi concorsuali, sicché non tutti i soggetti potenzialmente interessati hanno avuto concretamente l'opportunità di conseguire il titolo abilitante.

Peraltro, non può non ravvisarsi l'intrinseca illogicità derivante dall'esclusione di tali docenti dall'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, proprio nel momento in cui le modalità ordinarie di reclutamento sono state profondamente riformate, con l'eliminazione del sistema di acquisizione preventiva dell'abilitazione all'insegnamento quale requisito di accesso alle procedure selettive.

Ne deriva che ormai si tratta di una fascia riservata pressoché esclusivamente al personale abilitato *ex art.* 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, dal momento che nell'ultimo ventennio non è stato possibile acquisire la c.d. idoneità

concorsuale di cui all'art. 400, co. 12 del D.Lgs. 14 aprile 1994 n. 297, in quanto l'ultimo concorso con effetti abilitativi è stato bandito nel 1999!

Ad ogni modo, come rilevato dal Giudice amministrativo, è circostanza notoria che i corsi specializzanti non sono stati attivati con regolarità dall'Amministrazione resistente né hanno avuto una diffusione capillare sul territorio nazionale, tenuto conto che non tutte le Università sono state delegate allo svolgimento delle attività, e di certo non hanno riguardato tutte le classi concorsuali.

Al riguardo, quindi, si ribadisce che non è stata garantita a tutti i docenti la piena ed effettiva possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento.

Tale circostanza, peraltro, è indiscutibile e incontrovertibile proprio per quanto concerne la posizione dei ricorrenti che non hanno potuto realmente partecipare ad un percorso abilitante.

\* \* \* \* \*

Come rilevato, con Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 il Legislatore ha proceduto al riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente delle scuole secondarie statali, in attuazione della delega legislativa contenuta nell'art. 1, co. 181, lett. b) della L. 13 luglio 2015 n. 107. In virtù di tale intervento normativo le modalità di reclutamento hanno subito un radicale mutamento. Ed invero, proprio alla luce della precedente esperienza negativa, con un deciso *revirement* rispetto al ventennale regime in essere (che impone l'acquisizione del titolo abilitante quale requisito di

accesso alle selezioni concorsuali) si dispone che, a partire dal 2018, alle procedure di reclutamento possano prendere parte tutti i laureati, salvo solo l'acquisizione di alcuni crediti formativi universitari.

La disciplina transitoria dettata dall'art. 17, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 59/2017 cit., tuttavia, ha previsto in favore dei docenti abilitati entro il 31 maggio 2017 un concorso straordinario e semplificato, consistente nella sola prova orale sulle capacità didattiche e volto alla costituzione di graduatorie ad esaurimento.

Ne deriva che i docenti in possesso di titolo abilitante hanno già potuto ottenere importanti benefici in virtù della istituzione di un canale preferenziale per l'immissione in ruolo, con conseguente stabilizzazione della loro posizione lavorativa.

Di contro, tale opportunità è stata preclusa ai ricorrenti, dal momento che la L. 30 dicembre 2018 n. 145 ha abrogato l'art. 17, con 2, lett. c) del D.Lgs. n. 59/2017 che disciplinava appunto un analogo concorso riservato in favore dei docenti precari muniti di un'anzianità di servizio almeno triennale. Solo *de iure condendo*, si ipotizza un concorso *ad hoc* che, tuttavia, non sarà bandito entro il termine di validità triennale delle graduatorie di cui è causa, di talché nelle more i docenti "precari" continuano ad essere ingiustamente penalizzati.

\* \* \* \* \*

Da ultimo, con Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot.

13

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

n. MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENT ALI.0001458 del 9 ottobre 2019 (comunicato con nota dirigenziale prot. n. M\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.00044321 del 9 ottobre 2019, **doc. 3**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava le operazioni di aggiornamento delle graduatorie di istituto, non dando alcuna rilevanza al possesso di un'anzianità di servizio almeno triennale.

Risultava quindi sviato l'esercizio dei poteri regolamentari delegati dall'art. 4 della L. 3 maggio 1994 n. 124 che demanda al Ministero resistente la disciplina delle graduatorie di istituto, non essendo infatti la divisione in fasce prescritta dalla norma primaria che si limita solo a prevedere una priorità di nomina per i docenti iscritti nelle GAE.

Ad ogni modo, i ricorrenti presentavano ugualmente domanda di inserimento in seconda fascia (**doc. 4**), tenuto conto dell'indiscutibile valore legale del titolo di studio in questione.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti

### **MOTIVI**

**1. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D.LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1,**

14

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**COMMI 79 E 107 DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. ECCESSO DI POTERE.**

**IRRAGIONEVOLEZZA. CONTRADDITTORIETÀ E SPROPORZIONE.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza dell'esperienza professionale maturata dai candidati come titolo equivalente al titolo abilitativo ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

In modo contraddittorio ed illogico, infatti, il Ministero resistente finisce con il pregiudicare lo *status* lavorativo di quei docenti che, operando in modo continuativo nelle scuole ed assicurando la regolare erogazione del servizio scolastico, hanno potuto acquisire un rilevante bagaglio di competenze e di esperienze nello svolgimento delle attività didattico-pratiche.

Si tratta, evidentemente, di una formazione professionale acquisita nel concreto espletamento delle funzioni di docente che viene ad essere ingiustamente disconosciuta a fronte della collocazione in III fascia (quindi tra i soggetti privi di abilitazione), benché l'ordinamento comunitario la riconosca sufficiente ed adeguata al fine di accedere stabilmente all'impiego e quindi equivalente ai titoli di formazione ed abilitazione professionale.

Orbene, occorre osservare che l'ordinamento di settore non riconnette affatto la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione, bensì legittima l'accesso a tale carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio.

In questo senso, i DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39, 9 febbraio 2005, n. 22 e 9 luglio 2009 prevedono che per esercitare la professione di docente è

15

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

necessario e sufficiente aver positivamente terminato percorsi formativi (laurea specialistica, magistrale o altro titolo equipollente), specificatamente determinati in relazione a ciascuna classe concorsuale.

Ne deriva, pertanto, che l'abilitazione all'insegnamento non rappresenta in alcun modo un presupposto necessario ed indefettibile per lo svolgimento delle funzioni *de quibus*, sicché risulta del tutto irragionevole e sproporzionata la preclusione all'inserimento nella II fascia nonostante il riconoscimento dei pieni effetti abilitativi dei diplomi conseguiti.

Come evidente, i titoli di studio in questione, attribuendo il diritto allo svolgimento della funzione di docente, devono intendersi quali "qualifiche professionali" secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario in ordine alle professioni regolamentate.

Si tratta di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita) ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, deve ritenersi che le procedure abilitanti previste dall'ordinamento nazionale (SSIS prima e TFA

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



o PAS poi) non diano luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione regolamentata, bensì costituiscano delle mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Vale ribadire, infatti, che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, quanto piuttosto in ragione di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il personale nominato con contratti di supplenza in base ai predetti titoli di studio, infatti, opera – sebbene in via precaria – quale docente a tutti gli effetti ed è pienamente equiparato al personale di ruolo. L'Amministrazione resistente affida loro tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente che vengono espletate in totale autonomia, posto che il personale in questione svolge normalmente i compiti afferenti al ruolo, quali a titolo esemplificativo: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio.

Inoltre, i docenti nominati siccome muniti dei citati titoli di studio (quindi in possesso di idonea qualifica professionale), nell'ambito dell'attività di servizio, possono adottare atti aventi valore legale ai fini della valutazione degli studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio.

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Ne deriva che le procedure abilitanti nazionali, al più, possono essere qualificate come titoli di specializzazione e/o di aggiornamento, ma non certo configurano un requisito di accesso alla professione regolamentata e, quindi, non costituiscono una “qualifica professionale” ai sensi dell’ordinamento comunitario.

Ma vi è di più. Ad ulteriore riprova della circostanza che l’abilitazione non costituisce qualifica professionale, va rimarcato che l’art. 1, co. 79 della L. n. 107/2015 statuisce che *«Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso»*.

Come ben si evince dal chiaro tenore letterale del predetto disposto normativo, è di palmare evidenza che l’abilitazione continua a non rappresentare una condizione di accesso alla professione *de qua*, dal momento che gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti che ne sono sprovvisti, purché siano idonei in virtù dei titoli di studio conseguiti.

La tesi qui sostenuta trova conforto in una **recente sentenza del TAR Lazio n. 2368/2019**, nell’ambito dell’impugnativa dell’art. 3 dei decreti nn. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 con i quali erano stati indetti i concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente

per posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di I e II grado, con particolare riferimento all'art. 3 che non ammetteva la partecipazione dei docenti non abilitati.

Il Collegio, partendo dal rilievo che la clausola del bando era stata definitivamente annullata *in parte qua* con la sentenza n. 3705/18 del Consiglio di Stato, accoglieva la domanda dei ricorrenti riconoscendone, quindi, fondate le doglianze laddove è stato sostenuto che l'ordinamento di settore non subordinava la possibilità di esercitare le mansioni di docente all'acquisizione di una preventiva abilitazione ma legittimava e legittima l'accesso a questa carriera sulla base del possesso di un valido titolo di studio. Alla luce del delineato quadro normativo, pertanto, è affetta da un insanabile vizio di illegittimità, siccome irragionevole e sproporzionata, la decisione di estromettere dalla II fascia delle graduatorie di istituto i docenti che sono comunque idonei allo svolgimento delle mansioni di insegnamento, siccome muniti di adeguate qualifiche professionali in ragione dei titoli di studio conseguiti, a nulla rilevando la mancata abilitazione.

\* \* \* \* \*

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONevolezza, TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI. CONTRADDITTORIETÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

Il motivo che precede ha carattere assorbente. Ad ogni modo, va evidenziato che i provvedimenti impugnati sono affetti anche da un ulteriore profilo di illegittimità, essendo palesemente contraddittori.

Come rilevato in fatto, in ragione di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92 il Ministero resistente ha previsto che i docenti in possesso del titolo di accesso alla classe concorsuale e di un'anzianità di servizio almeno triennale possano partecipare al percorso formativo per la specializzazione sul sostegno.

Pertanto, lo stesso Ministero ha già riconosciuto il valore abilitante derivante dall'aver maturato una rilevante esperienza professionale mediante il concreto e prolungato svolgimento di attività di servizio effettivo.

A tale conclusione non può che pervenirsi rimarcando come il predetto percorso formativo sia aperto soltanto ai docenti abilitati per gli insegnamenti curriculari ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 249/2010 cit., confermato dall'art. 5 del D.M. 30 settembre 2011, a mente del quale, appunto, *«I corsi sono riservati a docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno e che risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi al corso, di cui all'art. 6, comma 9» (doc. 5).*

Del resto, secondo un orientamento costante e consolidato del Giudice Amministrativo vi è un inderogabile nesso di presupposizione necessaria tra l'abilitazione all'insegnamento sulle materie comuni e la specializzazione sul

sostegno; ed infatti è stato affermato che *«gli atti generali ministeriali hanno richiesto il precedente titolo di abilitazione, in una fisiologica prospettiva di progressività dei titoli per cui il titolo superiore di specializzazione non può prescindere da quello inferiore (abilitante al solo insegnamento)»* (cfr. Ordinanza C.d.S. n. 4468/2017 e 5481/2018).

In altri e più chiari termini, l'aver consentito la partecipazione al percorso di specializzazione sul sostegno anche ai laureati in possesso dell'anzianità di carriera almeno triennale o ai diplomati vuol dire necessariamente aver riconosciuto a costoro lo *status* assimilato al docente abilitato.

I provvedimenti impugnati, pertanto, disattendono il principio espresso dal Consiglio di Stato secondo il quale il titolo di specializzazione non può prescindere da quello inferiore, abilitante al solo insegnamento, perché la specializzazione per le attività didattiche di sostegno è configurata dal D.M. n. 249 del 2010 *«come conseguimento di una professionalità ulteriore, rispetto a quella già acquisita attraverso il percorso di abilitazione ordinario, tenuto conto delle peculiari esigenze di studenti, per i quali l'attuazione del diritto allo studio richiede più intense e non certo attenuate modalità di assistenza»*.

Alla luce di quanto rilevato, appare di palmare evidenza la contraddittorietà in cui è incorso il Ministero resistente che ha consentito ai ricorrenti di acquisire un titolo formativo riservato ai docenti abilitati, pur reiterando la loro esclusione dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto.

\* \* \* \* \*

**3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. 19 NOVEMBRE 1990, N. 341. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 400, CO. 12 E 402 DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 8 DELLA L. 3 AGOSTO 1998 N. 315. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 SS. DEL D.I. 24 NOVEMBRE 1998, N. 460. ERRONEA APPLICAZIONE DEL REGIME TRANSITORIO. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ.**

In via meramente gradata, poi, va evidenziato un ulteriore profilo di doglianza, qualora non si dovesse qualificare il possesso congiunto della laurea o del diploma ITP e dei tre anni di servizio quale titolo abilitante.

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati delimitano l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto soltanto ai soggetti muniti di abilitazione all'insegnamento e quindi finiscono per determinare un canale "privilegiato", ossia circoscritto ad un novero ristretto di candidati, così frustrando le esigenze di concorrenzialità, nonché di imparzialità e buon andamento che devono necessariamente connotare l'affidamento di incarichi di docenza.

Invero, l'irragionevolezza della disciplina di settore relativa al sistema di accesso alla professione di docente nelle scuole statali è già stata esaminata dal giudice amministrativo, che ha avuto modo di verificarne tutti gli effetti perversi e paradossali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2015 n. 2676;

22

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2015 n. 417; Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2015 n. 105; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 17 luglio 2015, n. 9666; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 20 ottobre 2014 n. 10528; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 21 dicembre 2013 n. 11078).

Come noto, infatti, gli artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990 n. 341 prevedevano il passaggio ad un sistema di formazione universitaria del personale docente sia per le scuole dell'infanzia e primaria (mediante l'istituzione di un apposito percorso accademico, ossia la Laurea in Scienze della Formazione primaria), sia per le scuole secondarie (mediante l'istituzione di Scuole di specializzazione, ossia le SSIS).

Conseguentemente, gli artt. 400, co. 12 e 402 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ridisegnavano le procedure di reclutamento, prevedendo però che nelle more della definitiva attuazione del predetto sistema fosse fatta salva la possibilità di acquisire l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso al ruolo, a seguito del superamento delle prove concorsuali.

Gli artt. 3, co. 8 e 4, co. 2 bis della L. 19 novembre 1990 n. 341 (introdotto dall'art. 1 della L. 3 agosto 1998 n. 315) demandavano ad apposito regolamento ministeriale l'articolazione della transizione al nuovo regime in considerazione della tardiva istituzione dei corsi abilitativi (Laurea in Scienze della formazione primaria, Scuole di specializzazione all'insegnamento nelle scuole secondarie, oggi TFA), il cui primo ciclo era stato attivato soltanto a decorrere dall'a.a. 1999/2000, con l'evidente necessità di assicurare la

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

salvaguardia dei titoli di studio conseguiti secondo il previgente regime giuridico, nelle more della conclusione dei nuovi percorsi formativi.

Orbene, con orientamento giurisprudenziale costante e consolidato (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 11 giugno 2018 n. 3546; Cons. Stato, Sez. VI, ordinanza 3 settembre 2018 n. 5134), il Giudice amministrativo ha avuto modo di censurare i bandi concorsuali, laddove circoscrivevano la partecipazione ai soli docenti abilitati in mancanza di un'effettiva attivazione del percorso specializzante per l'insegnamento.

Al riguardo, è stato evidenziato come i percorsi abilitativi siano stati attivati con una marcata intermittenza, essendo addirittura stati interrotti ai sensi dell'art. 64, co. 4 ter del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) in vista della riforma degli ordinamenti didattici, e ripresi solo a seguito dell'istituzione dei Tirocini Formativi Attivi *ex* D.M. 10 settembre 2010 n. 249, tuttavia attivati solo con due cicli e non per tutte le materie.

Ed infatti non può non rilevarsi l'assoluta irragionevolezza di un sistema di reclutamento fondato sulla preliminare acquisizione di un titolo (l'abilitazione) ulteriore rispetto alla necessaria qualifica professionale (il titolo di studio), senza che l'Amministrazione resistente abbia effettivamente garantito a tutti i docenti interessati la possibilità di maturare tale requisito.

Come già evidenziato, i percorsi abilitativi non sono mai stati avviati con continuità temporale o geografica, dal momento che i cicli annuali non hanno riguardato sempre tutte le classi concorsuali né sono stati attivati sull'intero

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20



territorio nazionale. Peraltro, l'accesso ai suddetti percorsi è sempre stato condizionato al superamento di prove pre-selettive, di natura concorsuale, con conseguente drastica limitazione del novero dei soggetti in grado di poter conseguire il titolo e quindi partecipare alle operazioni di reclutamento.

Si consideri, inoltre, che i ricorrenti non hanno evidentemente potuto partecipare all'ultima tornata concorsuale (1999) che consentiva ancora di acquisire la cd. idoneità concorsuale ai sensi dell'art. 400, co. 11 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e, quindi, maturare il requisito di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131.

In altri e più chiari termini, i ricorrenti, non sono stati messi nella condizione di poter conseguire il titolo legittimante né attraverso le procedure concorsuali, né tanto meno attraverso i percorsi formativi.

Alla luce di quanto rilevato, pertanto, la decisione di continuare a riservare l'accesso alla seconda fascia ai soli candidati abilitati, nonostante le manifeste difficoltà nell'organizzazione dei concorsi e dei percorsi abilitanti, risulta palesemente irragionevole.

Ma vi è di più.

Vale osservare che, a seguito della riforma delle classi concorsuali dettata dal d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, mediante accorpamento e/o fusione delle precedenti, non sono ancora stati attivati i corrispondenti percorsi abilitativi, sicché – coerentemente con l'insegnamento giurisprudenziale affermatosi in

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

tale materia – le limitazioni a danno dei candidati muniti dei titoli di studio validi per l'accesso alle corrispondenti classi concorsuali sono manifestamente inique, non essendo stato loro consentito di conseguire il requisito soggettivo richiesto.

Peraltro, occorre evidenziare che al fine di coprire le nuove esigenze di organico il predetto regolamento ministeriale (art. 3) consente espressamente ai docenti muniti di abilitazione nelle precedenti classi concorsuali di ottenere incarichi e di accedere alla partecipazione al reclutamento con riferimento a tutti gli insegnamenti afferenti alle nuove e riformate classi concorsuali in cui esse sono confluite.

In tal senso, si viene a determinare un'estensione automatica della vecchia abilitazione anche a materie per le quali il candidato è sprovvisto di valido titolo, dal momento che a seguito dell'opera di razionalizzazione le nuove classi concorsuali hanno un ambito applicativo estremamente più ampio.

Pertanto, la precedente specializzazione opera *ipso facto* su un novero ampio di insegnamenti, indipendentemente da qualsiasi accertamento circa le capacità e competenze specifiche e, finanche, dal possesso dei titoli di studio che davano diritto all'accesso alle rispettive classi concorsuali, oggetto di accorpamento.

In altri e più chiari termini, il candidato che è munito dei titoli di studio previsti dai D.M. n. 39/1998 e 22/2005 (ora confluiti nel d.P.R. n. 19/2016) è escluso dall'inserimento in seconda fascia sol perché sprovvisto di

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

abilitazione all'insegnamento, mentre tale possibilità è concessa ad altro docente che vi partecipa in virtù di un'abilitazione conseguita con riferimento a materie diverse ma che oggi vengono a rientrare nella nuova classe concorsuale.

Orbene, è evidente che, in mancanza dell'attivazione generalizzata, aperta e continuativa dei percorsi abilitativi, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto continuare a dare applicazione alla disciplina transitoria di cui all'art. 4 del D.I. 24 novembre 1998 n. 460, evitando di ingenerare ingiuste disparità di trattamento a danno di docenti stante il carattere discriminatorio che l'abilitazione all'insegnamento ha assunto alla luce delle peculiari modalità di istituzione dei corsi.

Ne deriva, anche sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

\* \* \* \* \*

**ISTANZA CAUTELARE.** In ordine al *fumus boni juris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al *periculum in mora*, giova osservare che l'esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi ai ricorrenti, conculcando ogni *chance* di insegnamento.

In tal senso, tali provvedimenti precludono ai ricorrenti ogni seria e fondata possibilità di avere importanti opportunità lavorative siccome li confinano nella terza fascia delle graduatorie di istituto.

27

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Ne deriva, quindi, che ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131 gli incarichi di supplenza saranno conferiti dal Ministero resistente con priorità ai quei colleghi che, pur essendo in possesso della medesima abilitazione, sono inseriti in seconda fascia, così vanificando gli impegni profusi e le energie spese nello svolgimento dell'attività lavorativa quale docente precario.

Ed infatti la peculiarità dell'*iter* formativo seguito, la forte tipizzazione del *curriculum* professionale e, soprattutto, la particolare specializzazione delle competenze sinora acquisite (incentrate esclusivamente sulla didattica e l'educazione), fanno sì che il bagaglio di conoscenze, di capacità e di esperienze maturato dai ricorrenti sia esclusivamente spendibile nell'attività di insegnamento, sicché la riduzione delle *chances* di ottenere incarichi di supplenza compromette enormemente altre occasioni di impiego.

In altri e più chiari termini, il comportamento sinora tenuto, determinando il mancato inserimento nella seconda fascia, restituisce di fatto i ricorrenti in una condizione di incertezza lavorativa e/o di inoccupazione.

Inoltre, l'esigenza di una tutela cautelare scaturisce vieppiù dalla dimensione anche non patrimoniale del diritto azionato dai ricorrenti, dal momento che il pregiudizio patito compromette la piena esplicazione del diritto al lavoro *ex* art. 4 Cost., inteso come libertà di esercitare la professione scelta nel rispetto delle scelte individuali.

Pertanto, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, non si rinvergono ragioni di interesse pubblico ostative al riconoscimento della richiesta tutela

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

cautelare, tanto più considerando che i ricorrenti sono comunque qualificati a svolgere l'attività di docenza.

**P Q M**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 5 dicembre 2019

(avv. Guido Marone)

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

**PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4 COD. PROC. AMM.**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore dei ricorrenti

**PREMESSO CHE**

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per le province e per le classi di concorso dagli stessi richieste, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo deve essere notificato a tutti i candidati potenzialmente controinteressati siccome figuranti in dette graduatorie e

29

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale, formatosi in giudizi analoghi a quello di cui è causa, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso introduttivo;

CHIEDE

all'Ill.mo Presidente del TAR Lazio, Roma affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del ricorso introduttivo per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Con ossequio

Napoli – Roma, 5 dicembre 2019

(avv. Guido Marone)

30

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli – Roma, 5 dicembre 2019

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da:MARONE GUIDO  
Ruolo:4.6 Avvocato  
Organizzazione:ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI  
Data:05/12/2019 15:38:53

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

### **AVVISO**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, n. 4060/2020 del 21.04.2020, nel giudizio R.G.n. 15645/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. 15645/2019).